

STATUTO

WUNDERKAMMER CONSORZIO IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA DARSENA 57

Numero REA: FE - 218750

Codice fiscale: 93082560389

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al Reg. 47627
21071

STATUTO DEL CONSORZIO WUNDERKAMMER IMPRESA SOCIALE

PREMESSA

Premesse

"Wunderkammer, in italiano camera delle meraviglie, è un'espressione appartenente alla lingua tedesca, usata per indicare particolari ambienti in cui, dal XVI secolo al XVII secolo, i collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari per le loro caratteristiche intrinseche ed esteriori. [...] Scopo del collezionista era quello di riuscire ad impossessarsi [...] di oggetti straordinari provenienti dal mondo della natura o creati dalle mani dell'uomo. [...] Tutti questi reperti erano mirabilia, ovvero cose che suscitavano la meraviglia. Essi venivano disposti a caso in una stanza, destinata a raccogliarli, le cui pareti erano rivestite di scansie di legno." Da Wikipedia, 1/12/11

Il Consorzio "Wunderkammer" reinterpreta la "camera delle meraviglie" come luogo di fruizione attiva e partecipe, proponendosi come catalizzatore sociale e culturale e assumendo la collaborazione multidisciplinare a fondamento delle proprie attività.

Il consorzio Wunderkammer viene costituito il 14/11/2011 per realizzare un progetto pionieristico di rigenerazione urbana degli ex magazzini fluviali e della parte orientale della darsena di Ferrara in quel periodo abbandonata. Oggi Wunderkammer è un porto di innovazione culturale, sociale e ambientale, un community hub che promuove e ospita pratiche differenti, uno spazio ibrido che cambia funzioni e fruitori più volte al giorno con particolare attenzione per la produzione, la didattica e la sperimentazione in aree tematiche quali: design, architettura e ambiente; arti performative; musica; arti visive e cinema; sport, gioco e benessere; innovazione, imprenditorialità e intercultura.

Realizzando in forma di impresa attività di interesse generale per la collettività attraverso il coordinamento ed il supporto delle organizzazioni proprie affiliate, il Consorzio Wunderkammer intende assumere la qualifica di impresa sociale.

TITOLO I - definizione

Articolo 1 (Denominazione – sede)

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituito, ai sensi del Decreto legislativo 112/2017 e sue successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi degli art. 2602 ss. e 2612 e ss. del Codice civile, il consorzio volontario con attività esterna denominato "Wunderkammer consorzio impresa sociale", di seguito, per brevità, "Wunderkammer" o "Consorzio".

2. La spendita della qualifica di impresa sociale è subordinata all'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese per diventare successivamente a tale data obbligatorio indicarla negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

3. Wunderkammer ha sede in Ferrara (FE), in Via Darsena n° 57, presso il centro polifunzionale "Ex Palazzo Savonuzzi". Il Comitato Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria, ai sensi dell'art. 15, comma 2, g) del presente Statuto. Il Consorzio, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire sedi secondarie, operative e rappresentanza, ovunque, in Italia e all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi e finalità sociali.

Articolo 2 (Durata)

1. La durata del Consorzio "Wunderkammer" è fissata sino al 31 dicembre 2060. Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

TITOLO II - finalità

Articolo 3 (Finalità e attività)

1. Wunderkammer esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività:

A) **l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale promosse attraverso:

α) l'organizzazione di esposizioni, installazioni artistiche; proiezioni video, rassegne cinematografiche; sagre, fiere, manifestazioni musicali e performative, eventi sportivi, convegni, conferenze, concorsi e rassegne;

β) l'organizzazione di laboratori d'informatica, ripresa video e post-produzione; corsi di fotografia analogica e digitale; corsi di grafica; corsi di assemblaggio hardware; corsi di HTML, CSS, iOS e AI;

γ) la gestione di biblioteche ed emeroteche;

δ) lo svolgimento di attività editoriale in genere e, in particolare, pubblicare libri e periodici – ad esclusione dei quotidiani – riviste e bollettini, anche attraverso la produzione di audiovisivi, filmati e in genere di strumenti di comunicazione che impieghino tecniche multimediali;

B) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** attraverso

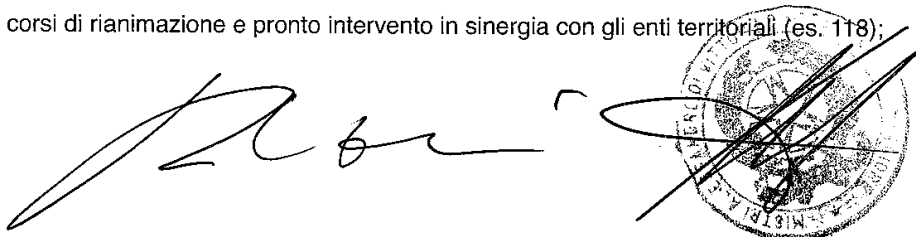
α) la realizzazione di percorsi formativi e didattici interdisciplinari che convogliano sapere teorico e pratico, indirizzando l'individuo all'apprendimento e al conseguimento di capacità e conoscenze, in accordo con le propensioni e le attitudini che i progetti stessi individuano ed evidenziano, anche nella prospettiva di un futuro inserimento lavorativo attraverso: la creazione di gruppi e sottogruppi di lavoro di natura specifica per sviluppare percorsi di studio, formazione, analisi, ricerca e applicazione empirica, che risultino adeguati al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi del Consorzio;

β) pensare ad un piano educativo basato sul rispetto, l'eguaglianza, la multiculturalità, la non esclusione dei soggetti svantaggiati, promuovendo progetti che includano e mettano in relazione realtà tra loro distanti con un confronto diretto o mediato (Università, scuole, associazioni di categoria, residenti, extracomunitari, studenti, ecc.);

γ) favorire l'accesso all'informazione, divulgare e aggregare saperi per aumentare la fruibilità ed incentivare ad un uso corretto e responsabile delle tecnologie informatiche;

δ) attivare un processo di alfabetizzazione informatica che tenga conto delle necessità del presente, ma soprattutto del futuro, puntando sulla condivisione orizzontale delle conoscenze e le potenzialità del web 2.0 e della realtà aumentata (Augmented Reality);

e) corsi di rianimazione e pronto intervento in sinergia con gli enti territoriali (es. 118);

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "WUNDERKAMMER CONSORZIO IMPRESA SOCIALE" around the perimeter and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

C) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzo accorto e razionale delle risorse** naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale attività viene realizzata, a titolo esemplificativo, attraverso le seguenti azioni:

- α) la creazione di un nuovo attivismo ambientale, aperto e partecipato, che possa crescere grazie alle competenze e alla creatività di tutte le persone che vogliono agire per promuovere la mobilità sostenibile e la salvaguardia dell'ecosistema;
- β) interventi volti a favorire il riuso, ricollegandosi alle nuove tendenze del low cost-design e della rigenerazione hardware/software, con un'attenzione specifica alle pratiche corrette di smaltimento e riutilizzo dei materiali di scarto;
- γ) promuovere la creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) e la filiera corta;
- δ) organizzare il mercatino del materiale tecnologico riciclato e riutilizzabile;
- ε) fornire nell'ottica di cui sopra assistenza informatica, restauro computer e piattaforme digitali e rigenerazione hardware;

D) **servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;**

E) **l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche** quali, a titolo esemplificativo:

- α) eventi sportivi;
- β) attività e corsi sportivi per la salute e per il fitness.

F) **la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata** da destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra.

G) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** attraverso

- α) la realizzazione di percorsi formativi e didattici interdisciplinari che convogliano sapere teorico e pratico, indirizzando l'individuo all'apprendimento e al conseguimento di capacità e conoscenze, in accordo con le propensioni e le attitudini che i progetti stessi individuano ed evidenziano, anche nella prospettiva di un futuro inserimento lavorativo attraverso:
- β) la creazione di gruppi e sottogruppi di lavoro di natura specifica per sviluppare percorsi di studio, formazione, analisi, ricerca e applicazione empirica, che risultino adeguati al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi del Consorzio;
- γ) pensare ad un piano educativo basato sul rispetto, l'eguaglianza, la multiculturalità, la non esclusione dei soggetti svantaggiati, promuovendo progetti che includano e mettano in relazione realtà tra loro distanti con un confronto diretto o mediato (Università, scuole, associazioni di categoria, residenti, comunità alloctone, studenti, ecc.);
- δ) favorire l'accesso all'informazione, divulgare e aggregare saperi per aumentare la fruibilità ed incentivare ad un uso corretto e responsabile delle tecnologie informatiche;
- ε) attivare un processo di alfabetizzazione informatica che tenga conto delle necessità del presente, ma soprattutto del futuro, puntando sulla condivisione orizzontale delle conoscenze e le potenzialità del web 2.0 e della realtà aumentata (*Augmented Reality*);
- ζ) corsi di rianimazione e pronto intervento in sinergia con gli enti territoriali (es. 118);

H) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzo accorto e razionale delle risorse** naturali, con esclusione dell'attività,

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale attività viene realizzata, a titolo esemplificativo, attraverso le seguenti azioni:

- α) la creazione di un nuovo attivismo ambientale, aperto e partecipato, che possa crescere grazie alle competenze e alla creatività di tutte le persone che vogliono agire per promuovere la mobilità sostenibile e la salvaguardia dell'ecosistema;
- β) interventi volti a favorire il riuso, ricollegandosi alle nuove tendenze del low cost-design e della rigenerazione hardware/software, con un'attenzione specifica alle pratiche corrette di smaltimento e riutilizzo dei materiali di scarto;
- γ) promuovere la creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) e la filiera corta;
- δ) organizzare il mercatino del materiale tecnologico riciclato e riutilizzabile;
- ε) fornire nell'ottica di cui sopra assistenza informatica, restauro computer e piattaforme digitali e rigenerazione hardware;
- ζ) co-creare con la PA e i cittadini strategie e soluzioni progettuali per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali, economici.

l) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

L) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione alla **disabilità e inclusione sociale**, per organizzare a titolo esemplificativo:

- α) eventi sportivi;
- β) attività e corsi sportivi per la salute e per il fitness;
- γ) momenti di formazioni e divulgativi.

M) la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio da destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra.

N) attività di networking, ricerca e coprogettazione a scala locale, nazionale e internazionale grazie all'affiliazione a reti.

2. con l'obiettivo di:

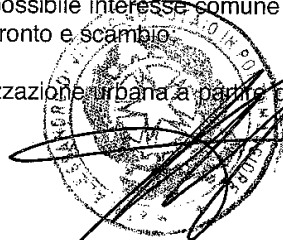
α) proporre una visione proattiva della cultura in grado di superare la distinzione tra produttori e fruitori, puntando sulla partecipazione diretta e consapevole, con la convinzione che l'impatto di un'esperienza culturale non si misuri soltanto in termini di audience e di ritorno economico, ma anche considerando gli effetti di questa sul "bagaglio cognitivo" di chi vi partecipa: la creatività in questo senso non è un risultato, piuttosto un dispositivo in grado di far scaturire altri effetti e moltiplicare i progetti;

β) investire nell'aspetto sociale della creatività, sviluppando l'attitudine a condividere e collaborare, attraverso la predilezione del lavoro di squadra nell'organizzazione interna e la propensione alla partnership esterna non solo con il mondo del Terzo Settore, ma anche con l'Università, gli enti pubblici, i privati e la cittadinanza tutta;

γ) offrire uno spazio aperto in grado di consentire lo scambio di saperi e la collaborazione tra realtà affini già presenti sul territorio o esterne;

δ) portare avanti un progetto culturale il più possibile poliedrico che spazi dall'architettura alla danza, dalla fotografia alla sociologia, dalla video-arte alla pianificazione, dal disegno industriale al paesaggio, senza escludere a priori nessun ambito di possibile interesse comune e aprendosi alla cittadinanza in modo da moltiplicare le occasioni di confronto e scambio;

ε) dare inizio ad un processo di rigenerazione e valorizzazione urbana a partire dalla presenza di



una realtà creativa e culturale con l'auspicio di richiamare – a medio e lungo termine- nuovi investitori e capitali;

ζ) interrogarsi sullo spazio pubblico per cercare risposte a bisogni collettivi e trovare soluzioni a problemi specifici legati ad una dimensione sociale, mutevole e dinamica. Salvaguardare la memoria collettiva e l'identità della comunità locale, riattivando una comunicazione intergenerazionale;

3. Le finalità consortile si realizzano attraverso la condivisione di strumenti, il coordinamento delle iniziative, il supporto alla co-progettazione anche nelle modalità disciplinate dal codice del terzo settore e in generale la gestione in forma comune e accentrata di servizi per sfruttare sinergie ed economie di scala e di processo onde ridurre i costi di gestione delle strutture medesime. Tra gli strumenti teorici e operativi utilizzati dal Consorzio Wunderkammer per perseguire tali scopo si menzionano il *coworking*, una modalità di lavoro che permette costruire sinergie e superare l'isolamento, il *design for all*, inteso come progetto di spazi e servizi fruibili da parte di persone con esigenze e abilità diversificate, la rigenerazione urbana a base culturale con particolare attenzione all'approccio *bottom-up* della teoria "*Die stad als casco*" ("La città come guscio"), approccio teorico/pratico nato dai movimenti anni '90 di rivendicazione di spazi vuoti e liberi (*vrij plaatsen*). A partire da uno scheletro, un guscio, è l'utilizzatore finale a decidere quali elementi costruire all'interno degli edifici, a gestirli e finanziarli. In questo modo nasce una modalità di progettazione e uso degli spazi più attiva e responsabile.

4. Wunderkammer può compiere in via residuale – ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e successive modifiche e integrazioni – attività diverse da quelle di interesse generale e tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

5. Nella realizzazione delle attività Wunderkammer valorizza ogni forma di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, gli enti del terzo settore e le organizzazioni senza scopo di lucro.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 (Conсорziati)

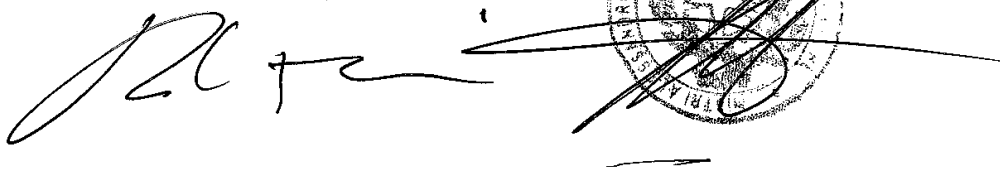
1. Il Consorzio si compone di Consorziati Fondatori, ossia coloro che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio, e Consorziati Aderenti.
2. Il numero dei soci Consorziati è illimitato. Il rapporto consortile non può essere di carattere temporaneo.
3. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le organizzazioni senza scopo di lucro e le organizzazioni con scopo di lucro, sia residenti nel territorio dello Stato italiano sia residenti all'estero, che condividano scopi e finalità di Wunderkammer e rispondano ai requisiti fissati nel Regolamento di Ammissione e Partecipazione, essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione.
4. Gli enti con scopo di lucro non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di cui all'art. 4 del D.lgs. n.112/2017
5. Nel valutare l'ingresso di nuove Consorziati, il Consorzio dovrà sempre garantire che lo stesso non sia partecipato in maggioranza da organizzazioni con scopo di lucro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 5 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio Consorzio dovrà farne richiesta al Comitato Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Consorzio, utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Comitato in cui indicare le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente (denominazione, sede legale, codice fiscale, ecc.) e del suo legale rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata, descrivere il tipo di apporto con cui l'aspirante Consorzio ipotizza di contribuire agli obiettivi perseguiti dal Consorzio, essere sottoscritta da colui che detiene la legale rappresentanza del soggetto richiedente. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo a maggioranza dei componenti del Comitato stesso. Della deliberazione del Comitato è redatto verbale in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i Consorziati.
3. All'atto dell'accettazione della richiesta di ammissione al Consorzio il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile. La qualifica di Consorzio decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile. Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Comitato Direttivo comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di parziale corresponsione di quanto dovuto.
4. Nel caso di diniego della domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere consegnata anche a mezzo raccomandata a mano all'interessato che ha facoltà che su di essa si esprima la prima Assemblea utile alla quale deve essere convocato per poter contestare le motivazioni addotte dal Comitato Direttivo.

Articolo 6 (Diritti e doveri dei consorziati)

1. L'ordinamento interno del Consorzio "Wunderkammer" è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Consorziati. Il comportamento del Consorzio verso gli aderenti e per conto del Consorzio deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con onestà, buona fede, probità e rigore morale.
2. Tutti i Consorziati sono obbligati:
 - a. ad osservare scrupolosamente lo statuto ed i regolamenti del consorzio nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Consorzio e dei suoi organi;
 - c. a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono scopi in contrasto con le finalità del Consorzio stesso o con esse concorrenti;
 - d. a comunicare al Comitato Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
 - e. a pagare le quote ed i contributi consortili;
 - f. ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili;
 - g. a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSORZIO IMPRESA SOCIALE WUNDERKAMMER" around the perimeter and "FIRMA" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

- h. a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Comitato Direttivo per la promozione del Consorzio;
 - i. a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
 - j. a adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili;
 - k. a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e a pagare le penalità come previsto dal presente Statuto e Regolamento Interno;
 - l. a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze.
3. Tutti i Consorziati hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita del Consorzio. In particolare, tutti i Consorziati hanno diritto a:
- a. partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
 - b. partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle delibere del Comitato Direttivo;
 - c. beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati;
 - d. accedere ai libri sociali presentando richiesta al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata. Il Comitato Direttivo ha venti giorni per garantire l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione la cui riproduzione, con qualsiasi supporto effettuata, è autorizzata nella misura in cui il trattamento dei dati personali ivi rappresentati avvenga esclusivamente per l'esercizio dei diritti e doveri associativi o per tutelare, in qualsiasi giudizio, la posizione dell'associato o dell'associazione.

TITOLO IV - Provvedimenti sanzionatori - Recesso -Esclusione

Articolo 7 (Sanzioni)

1. Il Direttivo, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto e dei Regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, invitato il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni, delibera i conseguenziali provvedimenti sanzionatori dettagliati nel Regolamento interno e che variano dall'applicazione di una ammenda alla sospensione del rapporto fino all'esclusione del consorziato.

Articolo 8 (perdita qualifica Consorziato)

1. La qualifica di Consorziato si perde per:

- a) recesso che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche a mano o posta elettronica certificata, al Comitato Direttivo. Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti.
- b) esclusione pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti del Consorziato, che:
 - i. commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;

- ii. contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
- iii. contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
- iv. sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
- v. sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- vi. sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- vii. sia colpito, qualora trattasi di impresa o di imprenditore, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;
- viii. sia moroso nel pagamento dei contributi consortili.

2. La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere preventivamente trasmessa al Consorzio interessato dal provvedimento in corso d'adozione nei suoi confronti, in modo che il Consorzio medesimo possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni. Decorso 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio, il Comitato Direttivo, qualora il Consorzio medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, potrà formalmente deliberare la perdita della qualifica di Consorzio.

3. Il Consorzio escluso potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorzio restano sospesi e non esercitabili.

Articolo 9 (Responsabilità dei Consorziati receduti o esclusi)

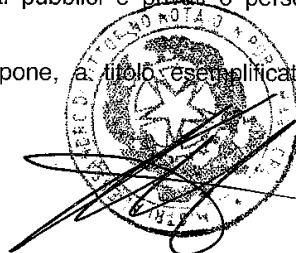
1. L'esclusione ed il recesso fanno salve eventuali azioni risarcitorie che il Consorzio potrà esercitare nei confronti dell'ex consorziato. I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.
2. Al Consorzio receduto o escluso sarà rimborsato il contributo al fondo consortile una tantum da lui versato in fase di ingresso, nonché l'eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

TITOLO V

Patrimonio - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10 (Il patrimonio)

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono allo stesso a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche oltretutto dagli avanzi di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti il Consorzio dispone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti entrate:



- a) introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e diverse;
 - b) versamento del contributo Consortile annuale nei termini deliberati dal Comitato Direttivo;
 - c) redditi prodotti e derivanti dal proprio patrimonio;
 - d) contributi in denaro e/o in natura elargiti da soggetti pubblici, privati e persone fisiche.
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, con l'eventuale Regolamento Interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Consorzio e arricchire il suo patrimonio.
4. I Consorziati contribuiscono ad accrescere le risorse economiche del Consorzio nelle modalità previste dal presente testo statutario di cui all'art. 11.
5. La quota Consortile è intrasmissibile.

Articolo 11 (Il fondo consortile)

1. Il fondo consortile è costituito:
- a) dagli apporti di euro 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) effettuati una tantum dai Consorziati Fondatori all'atto della costituzione del Consorzio;
 - b) dalle quote una tantum che saranno versate dai Consorziati Aderenti all'atto del loro ingresso nel Consorzio successivamente alla sua costituzione, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo;
 - c) dai contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà definita con delibera del Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale dei Consorziati prima dell'inizio di ogni anno solare per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
 - d) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni di cui al Titolo II del presente Statuto, promosse solo dai Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo;
 - e) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici, nonché da operatori privati;
 - f) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote;
 - g) eventuali valori derivanti dal versamento di penalità da parte dei Consorziati.
2. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile.
3. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
4. Ciascun Consorziato potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore o uguale ad una quota nominale. La quota conferita, se maggiore del valore nominale, non dà in nessun modo vantaggi in termini di diritti di voto in sede di delibere dell'Assemblea Generale dei Consorziati.

Articolo 12 (Esercizio Sociale)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale da presentare all'Assemblea degli associati che deve approvarli entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13 (Divieto di distribuzione di utili)

1. L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
2. L'impresa sociale può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di rappresentanza ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 36/2021.

TITOLO VI

Articolo 14 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi e cariche del Consorzio:
 - a) l'Assemblea generale dei consorziati, organo sovrano;
 - b) il Comitato Direttivo, organo amministrativo;
 - c) il Presidente, il Vicepresidente Vicario;
 - d) il Direttore Operativo;
 - e) l'Organo di controllo interno.

Articolo 15 (Convocazione e funzionamento Assemblee)

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato alle singole Consorziati mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet, l'invio di lettera semplice, anche a mezzo posta elettronica certificata, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
4. Il Comitato Direttivo può deliberare, di volta in volta anche in ragione dell'ordine del giorno, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse per voto palese, salvo le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.
6. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipazione e voto le Consorziati in regola con il versamento della quota consortile nella persona del legale rappresentante o, limitatamente alle assemblee ordinarie, di un suo delegato formalmente incaricato.
7. All'Assemblea potranno partecipare, anche solo a mezzo di propri rappresentanti eletti con metodo democratico, i lavoratori, gli utenti o gli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'Impresa Sociale, al fine di assicurare la partecipazione dei medesimi all'elaborazioni di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva. Ai medesimi spetta il diritto di intervenire alle discussioni dei lavori dell'Assemblea; non spetta il diritto di voto.



8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

9. Ogni Consorziata ha diritto ad un voto.

10. Le elezioni dei membri del Comitato Direttivo devono svolgersi entro la terza settimana di ottobre dell'ultimo anno di mandato.

Articolo 16 (L'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- b) procede alla elezione dei membri del Comitato Direttivo e dell'Organo di controllo, fatta salva la nomina di componenti dei due organi ad opera dei portatori di interesse al verificarsi dei presupposti di legge;
- c) revoca eventualmente il mandato elettivo ed esercita azioni di responsabilità nei confronti di chi riveste la carica;
- d) approva l'eventuale Regolamento Interno e altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo;
- e) stabilisce il reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno 1/3 delle Consorziati associate. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 (L'Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, per operazioni di fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio per qualsiasi causa estintiva.

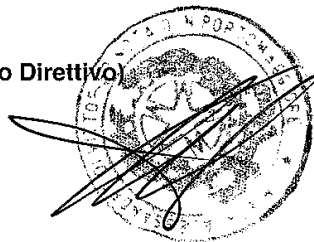
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per qualsiasi causa estintiva occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. Per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, per operazioni di fusione, scissione e trasformazione occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un decimo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Articolo 18 (Composizione e qualifiche del Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri che siano aderenti delle consorziate, persone maggiorenni, che non esercitino attività o funzioni che possano determinare un conflitto di interessi con quelli del Consorzio o che ledano la sua immagine di indipendenza. Ogni Consorziato può proporre all'Assemblea fino a un massimo di cinque candidature.
2. Al verificarsi dei presupposti di legge è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato deve convocare entro i successivi venti giorni l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.
4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:
 - a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
 - b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
 - c) aver maturato pluriennale esperienza nei settori di attività del Consorzio e in generale nell'ambito dell'economia sociale indifferentemente come dirigente, lavoratore o volontario;
 - d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.
5. Il Comitato eletto dura tre anni, entra in carica a partire dal 1° gennaio e resta in carica fino al 31 dicembre, salvo casi di proroga eccezionale approvati dall'Assemblea dei Consorziati. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente Vicario e conferisce ai componenti le deleghe ritenute utili tra cui quelle di Segretario e Tesoriere. In ogni caso l'eventuale interim del Comitato Direttivo non potrà superare i 180 giorni.
6. La carica di Presidente e Vicepresidente Vicario non può essere assunta da soggetti nominati da enti aventi scopi di lucro di cui all'art. 7 del D.lgs n.112/2017, le altre cariche differenti possono essere assunte anche da soggetti nominati da soggetti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che attraverso di esse sia violato il divieto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.lgs. n.112/2017.
7. Se, per dimissioni o per altre cause, cessino dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea Generale dei Consorziati.
8. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Comitato Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea Generale dei Consorziati per la nomina del nuovo Comitato Direttivo. Sino alla nomina dei successori, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione.
9. I componenti del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 19 (Competenze e funzionamento del Comitato Direttivo)



1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera da trasmettere anche attraverso la posta elettronica o consegna a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e sia presente il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente Vicario, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. È ammesso, su singole questioni, deliberare tramite il voto telematico (via e-mail), previa pervenuta risposta affermativa della maggioranza assoluta del numero totale dei consiglieri.
5. Al Comitato Direttivo spetta, a titolo esemplificativo:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea il "Rapporto annuale sulle attività", ossia un'analisi dettagliata dell'anno sociale in cui evidenziare punti di forza, punti di debolezza, opportunità, rischi e individuare obiettivi futuri da tradurre in azioni progettuali in "Linee programmatiche annuali".
 - d) nominare eventualmente il Direttore operativo;
 - e) predisporre il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea dei Consorziati;
 - f) fornire, con cadenza almeno annuale e ogni volta che si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, informazioni attinenti all'andamento effettivo e prevedibile dell'attività dell'impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale, sulle eventuali criticità segnalate dall'organo di controllo interno e in generale sulle risultante dell'attività di monitoraggio espletata, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati. Destinatari di tali informative sono i portatori di interesse concreto, anche diffuso, ivi inclusi i volontari. Il Comitato Direttivo individua le modalità di comunicazione e le informazioni da fornire alle singole categorie di portatori di interesse con propria delibera o nel rispetto del regolamento interno;
 - g) definire le modalità di consultazione dei portatori di interesse anche nell'ambito del procedimento di elaborazione del bilancio sociale, ricorrendo alla costituzione di assemblee per singola categoria di portatori di interesse o ad altre modalità individuate dal Comitato Direttivo o indicate nel Regolamento interno e in ogni caso tali da favorire il confronto alla luce delle informazioni fornite, procedere alla nomina di rappresentanti delle singole categorie di portatori di interesse che parteciperanno alle assemblee e, laddove ricorrano i presupposti di legge, nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione e nell'organo di controllo;
 - h) richiedere il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei rappresentanti dei portatori di interesse nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti

collettivi, nonché in caso di rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili - nel rispetto del dettato dell'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 112/2017 - la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti precedentemente previste;

- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- l) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Consorziati;
- m) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita del Consorzio;
- n) affiliarsi annualmente ad uno o più organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
- o) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- p) delibera in ordine alla gestione del nome e del logo del Consorzio e del relativo regolamento di utilizzo, definendo le funzioni contrassegnate del marchio del Consorzio o altri marchi adottati;
- q) convocare l'Assemblea dei Consorziati;
- q) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Consorzio.

Articolo 20 (Presidente)

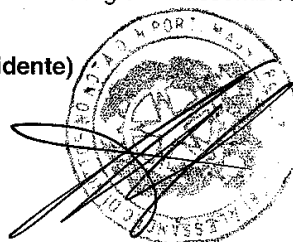
1. Il Presidente del Consorzio, nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione e assolve alle seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- b) presiede l'Assemblea Generale dei Consorziati ai sensi dell'art. 13, comma 2 del presente Statuto;
- c) sottoscrive tutti gli atti amministrativi necessari al funzionamento del Consorzio;
- d) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- e) si accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con autorità, enti, Consorziati e terzi privati;
- g) provvede ad esercitare, ove necessario, il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell'interesse del Consorzio, dietro delibera del Comitato direttivo;
- h) conferisce ai membri del Comitato Direttivo e/o al Direttore Operativo, ove nominato, procura speciale per la gestione di attività varie;
- i) può delegare alcune sue funzioni al Vicepresidente Vicario;
- j) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo del Consorzio.

3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21 (Vicepresidente)



1. Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vicepresidente Vicario o al Direttore Operativo, ove nominato.
2. In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.
3. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente Vicario.

Articolo 22 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere detiene l'amministrazione dei beni consortili, della cassa sociale e delle risorse del Consorzio, cura la contabilità del Consorzio ai sensi degli articoli della Parte II, Titoli I, II, III del presente Statuto e ne è il responsabile.
2. In particolare il Tesoriere:
 - a) redige - o cura con il supporto di professionisti esterni - la redazione del bilancio preventivo entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare da sottoporre al Comitato Direttivo;
 - b) redige o cura con il supporto di professionisti esterni la redazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare da sottoporre al Comitato Direttivo;
 - c) redige - o cura con il supporto di professionisti esterni - il bilancio sociale;
 - d) può provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese (fare bonifici ed emettere fattura) in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
 - e) si assicura dello svolgimento degli adempimenti contabili periodici e annuali, nonché degli adempimenti fiscali entro i termini previsti.
3. È compito del Tesoriere informarsi circa gli obblighi fiscali del Consorzio e informarne i Consorziati e gli altri membri del Comitato Direttivo.

Art. 23 (Segretario)

1. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle riunioni consiliari del Comitato Direttivo e ne custodisce copia originale nel "Libro delle deliberazioni consiliari".
2. In caso di assenza del Segretario, dovrà essere individuato un suo vicario.
3. Il Segretario vigila sulla conservazione e la tenuta dei documenti del Consorzio.
4. Il Segretario è il responsabile unico dei libri sociali del Consorzio:
 - a) "Libro dei soci Consorziati";
 - b) "Libro delle deliberazioni assembleari";
 - c) "Libro delle deliberazioni consiliari".

Articolo 24 (Il Direttore operativo)

1. Il Comitato Direttivo, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Direttore Operativo a scelta tra i membri del Comitato Direttivo stesso, o esterno. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'organo così nominato. Il Direttore Operativo rimarrà in carica sino alla scadenza del periodo di mandato dei Consiglieri.
2. Il Direttore Operativo è un manager alle dirette dipendenze del Comitato Direttivo, con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali del Consorzio al fine di renderle più efficaci e funzionali.

3. In riferimento al comma 2 del presente articolo, in particolare il Direttore Operativo è responsabile dell'armonizzazione del calendario delle iniziative anche rispetto all'utilizzo di spazi gestiti dal Consorzio. Su richiesta del Comitato Direttivo rende conto allo stesso dello stato di avanzamento delle singole iniziative (es. programmi, piani, progetti attività).
4. Il Direttore Operativo si pone come figura di raccordo tra i diversi referenti iniziativa, operanti per conto del Consorzio, e degli stessi con il Comitato Direttivo.
5. Il Direttore Operativo ha facoltà di partecipare alle riunioni consiliari con voto consultivo.

Articolo 25 (Organo di controllo interno)

1. L'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea dei soci con un mandato di tre anni. Il mandato può essere reiterato. L'organo si compone di tre membri e due supplenti, nel qual caso nomina al proprio interno il Presidente dell'organo, o essere monocratico. L'organo è collegiale qualora si configuri il diritto di nomina di un componente da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti. Al verificarsi dei presupposti di legge è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente dell'organo di controllo.
2. Il componente, o i componenti, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.
3. Qualora sia un organo collegiale, spetta al Presidente la convocazione delle adunanze e la tenuta del libro dei relativi verbali.
4. All'organo di controllo spetta:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del decreto legislativo 112/2017 e sue successive modifiche;
 - c) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - d) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - e) esercitare anche le funzioni di revisione legale dei conti laddove la legge ne preveda la obbligatorietà, qualora sussistano i requisiti professionali.

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 26 (Regolamento Interno)

1. Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati, e che, tra l'altro, dovrà definire le concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e Consorziati, nonché tra i Consorziati medesimi.
2. Il Regolamento Interno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:
 - a) indicare i criteri di ripartizione tra i Consorziati degli ordinativi acquisiti curati dal Consorzio;
 - b) determinare le garanzie sussidiarie che i Consorziati dovranno fornire al Consorzio;
 - c) fissare la misura (misura minima e massima) ed i criteri delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze;
 - d) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei Consorziati.



- e) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
- f) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
- g) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Articolo 27 (Rinvii)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno si applicano le disposizioni del decreto legislativo 112/2017 e, in quanto compatibili, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la disciplina dei consorzi.

Art. 28 (Clausola arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
2. L'Arbitro Unico, come sopra istituito, deciderà, secondo equità, entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, salvo il rispetto del contraddittorio.
3. La decisione dell'Arbitro Unico è inappellabile e vincolante per le parti che si impegnano, fin d'ora, ad accettarla. La sede dell'Arbitrato è presso il domicilio dell'Arbitro Unico.
4. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione motivata dall'Arbitro Unico.
5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Consiglieri, Liquidatori, Revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile.

Articolo 29 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Consorzio, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Consorziati per la consultazione.

Articolo 30 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento del Consorzio può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 17 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:
 - a) il numero dei liquidatori, scelti anche tra i non soci, e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori.

3. In seguito alla decisione di scioglimento, il Comitato Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:

a) consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;

b) supportare i liquidatori nella predisposizione del bilancio di liquidazione;

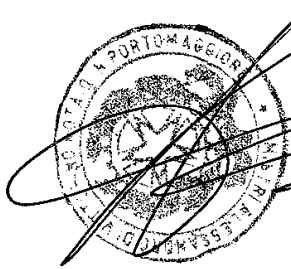
4. Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

5. Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del Decreto Legislativo 112/2017 e successive modifiche.

6. In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

7. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Roberto Fornigiani



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..